



Università degli Studi del Sannio

## ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE DI ATENEO



### Premesso


- che l'articolo 49 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", prevede, tra l'altro, che "...gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze...nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonché tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni...";
- che il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina il "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- che l'articolo 66 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica prevede, tra l'altro, che:
  - ✓ (comma 1) "...le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati...l'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno...i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione...";
  - ✓ (comma 2) "...i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione...";
  - ✓ (comma 3) "...il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni...";
- che l'articolo 4 del Decreto Legge del 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1981, numero 391, recante "Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università", prevede che "...fermo restando quanto previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovrà anche prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni venga destinata ad **un fondo comune di ateneo da ripartire tra il personale non docente dell'ateneo stesso non compreso fra i destinatari del terzo comma del medesimo articolo 66...**";

- che l'articolo 4, comma 5, della LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370, recante "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", prevede, tra l'altro, che "...la materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate...";
- che nell'Ateneo Sannita la materia è regolata dal "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall'Università degli Studi del Sannio in conto terzi", emanato con Decreto Rettorale del 4 novembre 2005, n. 1384;
- che il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca" relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, all'articolo 42, comma 3, lettera b), affida alla contrattazione integrativa "...i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi...";
- che l'articolo 15 del "Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2018", sottoscritto il 5 febbraio 2019, rinvia ad un successivo accordo la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti da attività conto terzi e destinate al Fondo Comune di Ateneo;
- che la gestione dei contratti e delle convenzioni in conto terzi coinvolge, indirettamente, tutte le Strutture dell'Ateneo, determinando un incremento delle attività amministrative, contabili e tecnico-scientifiche per il tutto il personale tecnico-amministrativo;
- che il Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 15 luglio 2019 ha validato il "Documento della Relazione sulle performance" per l'anno 2018;
- che la ripartizione del Fondo Comune di Ateneo avviene secondo i criteri e risultati coerenti con il predetto Documento.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono nei seguenti termini la propria intesa sulla materia:

1. La somma complessivamente disponibile viene ripartita per il numero di dipendenti in servizio nell'anno di competenza del Fondo Comune di Ateneo con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale, al fine di determinare la quota del Fondo Comune di Ateneo spettante a ciascun dipendente.
2. La quota spettante al dipendente, determinata ai sensi del n. 1, va decurtata dalla somma degli importi percepiti nel medesimo anno a titolo di compensi per attività in conto terzi e/o comunque per compensi a qualsiasi titolo corrisposti con fondi non rientranti nei limiti del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, quali p.e. i compensi aggiuntivi a gravare sul Fondo di Ateneo per la premialità del personale previsto dall'art. 9 legge 240 del 30/12/2010, i compensi di cui all'art. 113 Dlgs. 18/04/2016 n. 50, i compensi per incarichi extra istituzionali conferiti dall'Università ai sensi dell'art. 6 del vigente *Regolamento per l'autorizzazione o il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio*. La decurtazione viene operata nei limiti della quota determinata ai sensi dell'art. 1.
3. L'eccedenza del Fondo Comune di Ateneo, resasi disponibile per effetto delle decurtazioni di cui al n. 2 verrà ripartita tra i dipendenti rispettando in ogni caso il criterio che nessun dipendente può percepire un importo, comprensivo dei compensi percepiti per gli ulteriori incarichi di cui al n. 2 remunerati con fondi non rientranti nei citati limiti al salario accessorio, maggiore dell'importo attribuito ai dipendenti che non hanno percepito alcun importo per tali




compensi. Le decurtazioni operate per l'applicazione di tale criterio non possono comunque superare l'importo attribuito complessivamente ai dipendenti che hanno percepito esclusivamente le quote di ripartizione del Fondo Comune. Fino a quando, per effetto delle decurtazioni eseguite, risulterà una quota non attribuita del fondo comune di ateneo, si procederà a successive ripartizioni, secondo i criteri precedentemente esposti, fino al totale esaurimento del fondo stesso.

Le Parti concordano, in particolare, che:

- a) le decurtazioni di cui ai punti 2 e 3, vengono operate in considerazione del fatto che la partecipazione alle attività dalle quali traggono origine, comporta una serie di vantaggi, sia dal punto di vista economico, essendo retribuite con compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria, sia dal punto di vista professionale in quanto consentono l'acquisizione di titoli spendibili per le progressioni di carriera, oltre che acquisizione di competenze ulteriori;
- b) La determinazione della quota spettante a ciascun dipendente sarà determinata secondo un sistema premiale collegato alla effettiva presenza in servizio, come di seguito specificato:
- ✓ nella misura del 100% qualora il dipendente abbia registrato la presenza sul posto di lavoro per almeno 180 giorni effettivi;
  - ✓ in misura proporzionalmente ridotta in caso di giorni effettivi di presenza sul luogo di lavoro inferiori a 180.
- c) Si procederà a ridurre nella stessa misura dell'orario di lavoro la quota spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.
- d) Erogare le quote spettanti secondo l'originaria provenienza delle risorse confluite nel Fondo Comune di Ateneo ossia quali proventi derivanti dall'attività conto terzi, con la conseguente applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 50, comma 1), lettera e) del TUIR (redditi assimilati a lavoro dipendente) e l'esclusione dei versamenti contributivi a fini previdenziali.

Benevento, 3.09.2019

- Delegazione di parte pubblica:

Rettore (Prof. Filippo de ROSSI) \_\_\_\_\_

Delegato del Rettore (Prof. Gaetano NATULLO) \_\_\_\_\_

Direttore Generale (Dott. Ludovico BARONE) \_\_\_\_\_

- Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

F.L.C.-C.G.I.L. \_\_\_\_\_

C.I.S.L. FSUR Settore Università \_\_\_\_\_

Federazione U.I.L.- Scuola RUA \_\_\_\_\_

Federazione GILDA- UNAMS \_\_\_\_\_